

**UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE**

Premesso che, nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione Toscana in merito alla gestione del PAFR, con Determinazione n. XXXX del XX/XX/XXXX, a seguito di procedura comparativa pubblica, è stato disposto l'affidamento della concessione d'uso ex L.R. 39/00, dei beni appartenenti al P.A.F. Regionale, situati in località in Comune di Abetone Cutigliano, frazione Le Regine, costituiti da terreni, liberi da vegetazione alta, denominati La Macchiona, in favore di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi.

Richiamato il bando approvato con Determinazione n. XXX del XX/XX/XXXX.

Richiamata la Determinazione n. XXX del XX/XX/XXXX con la quale è stato individuato in via provvisoria il soggetto vincitore del Bando

\*\*\*\*\*

In esecuzione della sopra citata Determinazione, il Dott. Francesco Benesperi, nella sua qualità di Funzionario responsabile del Settore 1 – Forestazione, gestione PARF e vincolo idrogeologico, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, con sede in San Marcello Pistoiese (PT), via Pietro Leopoldo 10/24, codice fiscale 90054130472, d'ora in avanti indicata come "Ente concedente", domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente.

**CONCEDE**

a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio fiscale in  
XXXXXXXXXXXX via XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, C.F. e P.

IVA XXXXXXXXXXXXX, d'ora in avanti indicato come "Concessionario".

#### Art. 1. – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione sono i beni immobili ubicati in località Le Regine, in Comune di Abetone Cutigliano, costituiti da terreni liberi da vegetazione alta, denominati La Macchiona, come di seguito più precisamente descritti.

**Porzione di TERRENO di mq 11.000, libera da vegetazione alta, risultante catastalmente identificata alla Sezione B, del Catasto TERRENI del Comune di Abetone Cutigliano, Foglio 9, Particella 230 per Porzione, Qualità Bosco Alto, Classe 1, Superficie Catastale mq 438.776, RD € 679,83, RA € 135,97;**

Si precisa che la superficie catastale non coincide con la superficie concessa di mq 11.000, così come rappresentata nell'elaborato cartografico allegato.

Il terreno è concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova

#### Art. 2 – Finalità della concessione

I terreni sono concessi per il per l'esercizio di attività di natura ludico sportiva e/o ricreativa, in conformità con quanto disposto dall'articolo 27 della L.R. 39/2000 con particolare riferimento alle lettere f) "promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo- culturali ad esso correlate" ed l), "realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse", come da progetto presentato in fase di gara che si allega.

#### Art. 3. – Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in **anni 6 (sei)** a far data dal XX/XX/XXX e pertanto andrà a scadere il giorno XX/XX/XXX. La

concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora al termine il concessionario intenda richiedere un rinnovo della concessione, dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione del bene anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente.----

#### Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni descritti all'articolo 1 sono privi di vizi e pienamente idonei alle finalità di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione. ----

Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente, la Regione Toscana e Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.-----

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna. E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni.-----

In caso di inadempienza l'Ente si riserva il diritto di eseguire direttamente il ripristino, addebitando le relative spese al Concessionario.----

Il Concessionario riconosce all'Ente concedente, alla Regione Toscana, all'Ente terre Regionali Toscane il diritto di accedere ai beni concessi, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo dei beni nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al loro mantenimento.-----

#### Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento):----

1) all'effettivo utilizzo dei terreni in concessione, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del presente disciplinare;----

2) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni per tutta la durata della concessione.---

Le migliorie e/o innovazioni, che comportino un effettivo incremento di valore del bene e non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del Concessionario che verranno eseguiti direttamente dal Concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente, potranno, su richiesta scritta dello stesso Concessionario e a seguito di presentazione di regolari fatture, essere scomutate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% della cifra da corrispondere annualmente per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione.

La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del "Concessionario" (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.----

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005) ----

3) a non eseguire alcun intervento sui beni senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ente concedente che non consenta in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione.

4) a non utilizzare il soprassuolo boschivo delle eventuali aree boscate ricadenti nell'ambito della concessione;

5) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni oggetto della concessione per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.----

6) a pagare il canone annuo di concessione. ----

Art. 6. – Permessi e nullaosta.

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni, all'ottenimento, a propria cura e spese, di tutti gli eventuali permessi, nullaosta e autorizzazioni necessari per l'espletamento dell'attività, da parte delle competenti autorità,-----

Art. 7. Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione a corpo, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in €. X.XXX,00 (XXXXXXXXXXXX/00) annui. Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT, dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.-----

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e smi, gli oneri di carattere tributario, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.-----

Art. 8 Cauzione

Il concessionario a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione, ha costituito, mediante versamento un deposito cauzionale infruttifero di € X.XXX,00, pari al canone annuale oppure una polizza fidejussoria a favore dell'Unione dei Comuni Appennino Pistoiese presso ..... (*istituti di credito autorizzati*) estinguibile solo a seguito di specifica autorizzazione dell'ente stesso. La fidejussione può anche essere annuale e rinnovata tacitamente di anno in anno dall'istituto di credito; qualora l'istituto di credito dovesse non rinnovarla il concessionario dovrà

farsi cura di produrre una nuova fidejussione. Sarà comunque cura del concessionario garantire la continuità della fideiussione bancaria o assicurativa per tutta la durata della concessione più sei mesi, pena la revoca della concessione. Il deposito verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di concessione dopo le opportune verifiche sullo stato del bene..-----

#### Art. 9. Assicurazione

Il concessionario ha costituito e fornito apposita copia all'Unione dei Comuni , contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, di polizza assicurativa sui beni oggetto della concessione, di durata pari alla durata della concessione, a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivanti dall'uso dei beni in concessione e dalle attività su di essi svolte con massimale minimo di € 1.000.000,00; (Allegato n.....). Se la Polizza non avrà durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente gestore copia della quietanza di pagamento per l'annualità successiva, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa

#### Art. -10. Divieti.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di cedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale sui beni, pena la revoca immediata della concessione. -----

Il concessionario non può costituire e consentire servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione.

#### Art. 12. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando:-----



- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità rispetto alle finalità per il quale sono stati concessi.----

- il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone;----

- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi.-----

- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione.-----

- in caso di gravi violazioni degli obblighi derivanti dal presente disciplinare;---

- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzione e copertura assicurativa; ----

- qualora il concessionario qualora il concessionario si renda responsabile di gravi atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all’Unione dei Comuni;

L’ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sui beni, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi. -----

#### Art. 12. - Rinuncia

Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente dalla concessione, con obbligo di comunicazione scritta Raccomandata A/R da inviarsi all’ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni.

#### Art. 13 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Pistoia.

#### Art. 14 – Spese.

Tutte le spese, imposte e tasse, per il presente atto, inerenti e dipendenti, provenienti e susseguenti, sono a completo onere e carico del concessionario. La presente scrittura, soggetta ad imposta di registro aliquota 2%, viene registrata dall'ente concedente a spese del Concessionario.

#### Art. 15 - Domicilio

**(EVENTUALE)** A tutti gli effetti del presente atto il concessionario dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio legale presso .....

#### Art. 16 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .-----

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.----

#### Art. 17 – Disposizioni finali.

Sono parte integrante della presente scrittura i seguenti documenti allegati:

- ALLEGATO A - Rappresentazione cartografica dell'area, con evidenziate le superfici oggetto di concessione;----

ALLEGATO B - Progetto di utilizzo;----

- ALLEGATO C - assicurazione RC;-----

- ALLEGATO D – cauzione;-----

Art. 18 – Riservatezza.

I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell'Ente, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. E' escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

\*\*\*\*\*

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.-----

Campo Tizzoro (PT)                      Data

Il Concedente                                              Il Concessionario

Unione Comuni Montani App. P.se

Dott. Francesco Benesperi